

COMUNE DI
DUEVILLE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

COMMISSIONI

CONSILIARI

ART.1
(Costituzione)

1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive e di istruttoria dei lavori del Consiglio Comunale, nonché di verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono le seguenti:
 - 1) SPORT-CULTURA-SPETTACOLI-PARTECIPAZIONE-ISTRUZIONE-SOCIALE-STATUTO COMUNALE;
 - 2) TUTELA E DIFESA DELL'AMBIENTE-URBANISTICA;
 - 3) PROGRAMMAZIONE-BILANCIO-LAVORI PUBBLICI.

ART.2
(Composizione ed elezione)

1. Ogni Commissione permanente è composta da n. 6 consiglieri, in modo che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati. Quattro membri sono espressi dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare.
2. Il Sindaco assegna i consiglieri comunali alle varie commissioni permanenti, secondo le designazioni fatte dai capi-gruppo consiliari.

ART.3
(Insediamento)

1. Entro quindici giorni dalla nomina da parte del Sindaco, il medesimo, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della commissione;
 - b) la nomina del Presidente;
 - c) la nomina del Vice Presidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco o suo delegato; nella stessa seduta il Sindaco presiede la Commissione, senza diritto di voto e indica alla Commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

ART.4
(Nomina del Presidente)

1. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo.

3. La nomina può avvenire anche con votazione palese qualora su tale sistema vi sia unanime consenso.
4. E' eletto presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i componenti cessano automaticamente dalla carica.
6. Ad insediamento avvenuto ed elezioni attuate, il Sindaco dà notizia dei fatti avvenuti al Consiglio Comunale nella riunione successiva di insediamento.

ART.5 **(Presidente)**

1. Il Presidente presiede la Commissione e assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale sul parere della Commissione stessa.

ART.6 **(Convocazione)**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, almeno tre giorni prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato, a cura della Segreteria, all'albo pretorio nei giorni precedenti la convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma o su richiesta scritta depositata presso la Segreteria del Comune;
 - a) del Sindaco;
 - b) di tre componenti la Commissione;
 - c) dell'assessore competente per materia;
 - d) di 1/5 dei consiglieri comunali.
4. Nelle eventualità sopra riportate, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato dal presidente o dal membro anziano, in caso di impedimento del primo, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno dovrà essere inviato sia al Sindaco, sia all'Assessore competente per materia.
6. Le commissioni di norma non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale.

ART.7

(Partecipazione del Sindaco e degli Assessori e Consiglieri alle sedute)

1. Il Sindaco e l'Assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal Sindaco, possono presenziare ai lavori della Commissione.
2. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.
3. Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti ai capi-gruppo consiliari.
4. I consiglieri comunali non componenti intervengono ai lavori della commissione solo quali uditori.
5. Le sedute sono pubbliche a meno che la maggioranza dei presenti, con il proprio voto, stabilisca che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART.8

(Validità delle sedute)

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. I voti sono espressi in modo palese; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Chi si allontana prima della votazione è considerato assente.

ART.9

(Luogo e tempo delle riunioni)

1. Le sedute delle commissioni si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale assicura, a richiesta del Presidente, il servizio di registrazione della seduta.

3. Nell'impossibilità della registrazione, si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo art.10.

ART.10
(Segretario e Verbali)

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della Commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dalla Commissione.
3. Il verbale è redatto da un dipendente del servizio Segreteria.
4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. Copia dei verbali viene conservata in Segreteria.
6. Il segretario cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco ed all'Assessore competente.

ART.11
(Assegnazione degli argomenti)

1. Gli argomenti vengono assegnati alle commissioni in base alla rispettiva competenza per materia.
2. Tra gli argomenti da trattare da parte delle singole commissioni rientrano anche gli schemi di regolamento di competenza consiliare.
3. In caso di conflitti di competenza decide la conferenza dei capigruppo aperta ai presidenti delle commissioni.

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

ART.12
(Pareri delle commissioni permanenti)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti esaminano preventivamente, esprimendo pareri, in ordine alle proposte di deliberazioni loro assegnate dalla Giunta o dai Consiglieri relativamente a tutti i problemi riguardanti la commissione stessa, concorrendo alla verifica dello stato di attuazione di piani e programmi nei limiti delle materie di competenza.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti, tramite il Presidente, richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di problemi riguardanti le materie di loro competenza.
3. Tali problemi saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale, che formulerà una propria proposta.

ART.13
(Richiesta del Sindaco e dell'Assessore)

1. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono richiedere il parere delle commissioni permanenti sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.
3. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, anche se sprovvista del parere della Commissione.
4. Il termine massimo può essere prorogato, quando l'importanza dell'argomento lo richieda, o quando il presidente della commissione ne faccia richiesta scritta al Sindaco o all'Assessore competente.
5. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere unanime favorevole della commissione competente sono votate dal Consiglio Comunale senza discussione.
6. Qualsiasi argomento può essere portato all'esame del Consiglio Comunale, a meno che la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti richieda al Presidente della Commissione il preventivo esame della commissione stessa.

ART.14
(Relazione di esperti o di responsabili di servizi)

1. I Presidenti, su richiesta delle Commissioni di cui agli articoli precedenti, possono chiedere al Sindaco o all'Assessore preposto di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia designati allo scopo dalla Giunta, senza oneri a carico del Comune.
2. Possono altresì, previo assenso del Sindaco e/o dell'Assessore competente, disporre l'audizione di funzionari ed impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, i quali hanno l'obbligo di presentarsi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione, con l'eccezione degli argomenti in relazione ai quali il Sindaco ha disposto temporaneo e motivato divieto di esibizione a tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese.

3. I predetti Presidenti possono inoltre sentire il Sindaco e gli Assessori a disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio.

ART.15

(Doveri, decadenza, indennità)

1. Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione nella quale è stato eletto.
2. Ai consiglieri componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale ed ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo le previsioni del citato D.Lgs. 267/2000.
4. Il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.
5. L'azione di decadenza è promossa da qualsiasi componente che richiede al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART.16

(Relazione scritta)

1. La Commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta che, redatta dal Segretario e firmata dal Presidente, è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. La relazione è allegata all'atto amministrativo consiliare.
3. Copia della relazione deve essere presentata al protocollo generale del Comune per essere consegnata al Sindaco affinché venga unita, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, agli atti consiliari messi a disposizione dei consiglieri.
4. Il Segretario della Commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.